



ISTITUTO COMPRENSIVO CLES

CLES (TN), VIA E. CHINI, 31, 92013820227, tel: 0463/421457, fax: 0463/424830,
dir.ic.cles@scuole.provincia.tn.it, segr.ic.cles@scuole.provincia.tn.it

Prot. n. /pr40889

icbc - tn 3737/61

CLES, 12/09/2015

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il dirigente scolastico nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante dell'ISTITUTO
COMPRESIVO CLES

e il/la docente WEBER FRANCESCO. nato/a a _____ il _____ codice fiscale _____ e residente a _____
in _____, individuato, con provvedimento allegato al presente, quale destinatario/a di
proposta d'assunzione per l'assenza del/della docente CASAGRANDA ELEONORA dal 07.09.2015 al 21.11.2015 per n. ore 3.

STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO

Il/la docente WEBER FRANCESCO è assunto/a in qualità di supplente temporaneo per il posto relativo all'insegnamento della religione cattolica, presso ISTITUTO COMPRENSIVO CLES (3115) alle seguenti condizioni:

- qualifica: INSEGNANTI SCUOLA MEDIA ED EQUIPARATI - KA07;
- ore di cattedra: 03/18;
- decorrenza del rapporto di lavoro: dal 12.09.2015 al 21.11.2015;
- trattamento economico annuo lordo spettante dalla data di effettiva assunzione in servizio, per un orario di 18/18 settimanali, è pari a: Euro 21.223,66 a titolo di stipendio, l'indennità di vacanza contrattuale secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 72 di data 28 gennaio 2011, Euro 2.329,68 a titolo di assegno provinciale colonna "B". Il trattamento economico viene corrisposto entro il giorno 27 di ogni mese e sarà rapportato all'orario di cattedra e alla durata del presente contratto di lavoro. Sono fatti salvi ulteriori adeguamenti economici previsti da successive modifiche contrattuali.
- articolazione del servizio, in riferimento all'articolo 103 del CCPL e successive modifiche operate dall'articolo 20 dell'Accordo provinciale 13 maggio 2013:

ore frontali	03:00
totale ore settimanali	03:00

Il/la docente dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio presso l'istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO CLES il 12.09.2015, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno di effettiva assunzione in servizio, salvo i casi di legittimo impedimento previsti dalle norme legislative vigenti. Le prestazioni lavorative richieste al docente consistono nell'espletamento dei compiti corrispondenti al profilo professionale previsto dalla contrattazione collettiva.

Nell'eventualità che il docente sottoscriva più contratti di supplenza ad orario ridotto, ogni ora prestata in aggiunta all'orario di cattedra viene resa a titolo di ora eccedente l'orario d'insegnamento, ai sensi dell'art. 34 del vigente CCPL del personale docente, come sostituito dall'art. 17 dell'Accordo provinciale 15 ottobre 2007. Il relativo compenso viene erogato per le ore effettivamente prestate tra l'inizio e il termine delle lezioni.

Restano fermi gli obblighi di servizio previsti dagli artt. 25 e 26 CCPL, come da ultimo modificati dall'Accordo provinciale 24 luglio 2014. Le attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento di cui all'art. 26, comma 3, lettere a) e b) nonché le attività di potenziamento formativo di cui al comma 4, costituiscono un unico monte ore di ammontare fino alle 120 ore annue. Al personale il cui orario contrattuale di lavoro sia inferiore all'orario pieno di cattedra, le prestazioni dovute ai sensi dell'art. 26 comma 5 CCPL sono proporzionate all'orario di lavoro.

Il/la docente deve produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito secondo le forme previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre il/la docente dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge, sia alla data di effettiva assunzione in servizio sia alla data di presentazione della documentazione. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto individuale di lavoro si applicano le disposizioni normative vigenti. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del vigente CCPL applicabile al personale docente e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. Sono fatte salve successive modifiche contrattuali.

Fatta salva, senza obbligo di preavviso, l'eventuale risoluzione anticipata del contratto per rientro anticipato del titolare, ovvero per il venire meno delle condizioni che hanno determinato l'assunzione, il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente contratto costituisce condizione risolutiva del medesimo. In particolare, la mancata presentazione della documentazione di cui sopra e la mancata assunzione del servizio nei termini previsti, salvo le cause di impedimento previste dalla legge, comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Sono altresì causa di risoluzione del presente contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, la perdita dell'idoneità a seguito della revoca da parte dell'Ordine diocesano e il rientro anticipato del titolare.

Il presente contratto individuale di lavoro viene letto, firmato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

IL/LA DOCENTE
FRANCESCO WEBER

[Handwritten signature of Francesco Weber]



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALFREDO ROMANTINI

[Handwritten signature of Alfredo Romantini]



ISTITUTO COMPRENSIVO CLES

CLES (TN), VIA E. CHINI, 31, 92013820227, tel: 0463/421457, fax: 0463/424830, dir.ic.cles@scuole.provincia.tn.it,
segr.ic.cles@scuole.provincia.tn.it

Prot. n. /pr40889

icbc - bu 3737/6el

CLES, 12/09/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 14 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche";

visto l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento";

vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";

visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto scuola applicabile al personale docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, ed in particolare gli articoli 102 (Insegnanti di religione a tempo determinato) e 103 (Orario di insegnamento del personale docente di religione cattolica);

vista la proposta dell'Ordinario diocesano;

perfezionata l'intesa tra autorità scolastica e autorità ecclesiastica ai sensi della normativa vigente;

vista la necessità di provvedere alla assunzione a tempo determinato di un docente per la copertura di un posto disponibile;

INDIVIDUA

il/la docente WEBER FRANCESCO quale destinatario/a di proposta di assunzione con contratto a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica, che si allega al presente provvedimento.

Il presente provvedimento e il contratto di assunzione sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALFREDO ROMANTINI

Al/Alfa docente WEBER FRANCESCO
All'albo dell'Istituto
Al fascicolo personale
Al Servizio Personale della scuola e attività contabili:
- Ufficio rapporto di lavoro e relazioni sindacali del personale della scuola
All'Ufficio scuola diocesano

